

ATTO N. 874

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa popolare

“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 28.2.2012

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29.5.2012



Perugia, 1 settembre 2011

Regione Umbria - Consiglio regionale
AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002445 del 29/05/2012
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 6/8/1/8Regione Umbria
Consiglio RegionaleIl responsabile del procedimento
Antonella Bacelli

I sottoscritti, risultanti iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale dell'Umbria in carica, presentano, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto della Regione Umbria e degli artt. 3 e seguenti della legge della Regione medesima 16 febbraio 2010, n. 14, la proposta di legge di seguito redatta:

oggetto della proposta:

"MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DEL CONTRASTO E PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE."

testo della proposta (composto di n. 16 articoli)

RELAZIONE

Visto il crescente rischio di infiltrazioni delle mafie nell'Italia Centrale, occorre, pertanto, che anche la Regione Umbria, oltre agli importanti e continui interventi, iniziative ed azioni dello Stato, della magistratura, delle forze di polizia, contribuisca sempre più, per quanto di competenza, a prevenire e combattere la criminalità organizzata anche ponendo in essere ogni possibile strumento giuridico che consenta di contrastare il fenomeno mafioso e ridurre le conseguenze negative sul contesto socio-economico umbro per non vanificare gli sforzi che si stanno compiendo per promuoverne lo sviluppo.

La presente proposta di legge tende, da un lato, a mettere in atto un'attività di contrasto ai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche, integrando il sistema normativo già esistente; dall'altro, a svolgere un'azione di prevenzione del rischio, sempre più crescente, di infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e nell'economia.

Per farlo la proposta prevede 3 tipologie di interventi cd. di prevenzione: primaria (diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale), di prevenzione secondaria (diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale), di prevenzione terziaria (diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi).

L'iniziativa legislativa è incentrata principalmente:

- sulla predisposizione di appositi ausili in favore di vittime della criminalità organizzata, facilitando l'accesso delle stesse alle procedure di evidenza pubblica.

Ovviamente sono escluse dai previsti benefici le imprese i cui titolari o amministratori abbiano riportato condanna per reati associativi, usura, estorsione, ecc.

- sulla formazione di personale regionale e delle autonomie locali umbre per migliorare l'efficacia del contrasto al crimine organizzato ed ai suoi tentativi di infiltrazioni.

- Su una dichiarazione di principi ed intenti volta ad intraprendere un percorso di rafforzamento di presidi di legalità volti a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata

Le norme proposte sono applicabili, oltre che alla Regione, anche agli enti, aziende e società regionali ma, nel rispetto della normativa nazionale, possono costituire un valido indirizzo e stimolo per gli Enti locali che possono valutare la possibilità, nell'ambito delle rispettive autonomie, di adottare analoghi provvedimenti.

I sottoscrittori sono informati che i dati compresi nella presentazione della presente proposta saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. n. 14/2010. La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003.

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della polizia amministrativa locale al fine di promuovere un sistema integrato di sicurezza per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
 - a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
 - b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
 - c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Titolo II

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Articolo 3

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Articolo 4

Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato stesse, e per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

Articolo 5

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

1. La Regione, in coerenza con quanto costituzionalmente sancito per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, previa stipulazione di accordi, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
 - a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
 - b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
 - c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
3. La Regione promuove e/o sostiene e/o aderisce alla Rete di Sportelli Legalità e Antiusura costituiti o costituendi nel territorio regionale.
4. Aderisce a reti e associazioni nazionali promosse da Enti locali e da Associazioni operanti nel settore al fine di mettere in campo le migliori best practices di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sentito il parere dell'Osservatorio/Forum tecnico per la sicurezza e la legalità.

Articolo 5 bis

Istituzione di un Osservatorio/Forum tecnico per la sicurezza e la legalità

Al fine di munirsi della strumentazione normativa e tecnica più avanzata e già attuata in altre realtà tradizionalmente infiltrate dalla criminalità organizzata (con particolare riguardo al settore degli appalti, dell'economia e della corruzione), da applicare nel territorio umbro anche tramite i rapporti e le collaborazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5, la Regione istituisce permanentemente un Forum tecnico per la sicurezza e la legalità, composto prevalentemente da esperti che, oltre a monitorare il fenomeno, elabora e aggiorna gli strumenti normativi e tecnici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, a partire dalle best practices applicate nelle Regioni tradizionalmente infiltrate. Tale Forum, nominato dal Consiglio Regionale con criteri e modalità che saranno individuate con successivi atti, supporta e coadiuva la Giunta ed il Consiglio Regionale e, particolarmente, la Commissione Regionale Antimafia.

Articolo 6

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione Umbria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della Scuola interregionale di Polizia locale, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.
3. Oltre agli interventi di cui ai commi precedenti, la Regione promuove e/o organizza corsi di formazione per la creazione al suo interno e negli enti locali umbri di figure specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata.

Per tali corsi, per garantire coerenza di azione amministrativa, la Regione potrà avvalersi degli esperti del Forum tecnico per la sicurezza. Potrà, inoltre, avviare forme di collaborazione con scuole specializzate di formazione delle forze dell'ordine.

Articolo 7

Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti

nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

Titolo III Interventi di prevenzione terziaria

Articolo 8 Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Articolo 9 Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

2. Dare vita ad una "Fondazione Umbra per le vittime dei reati" che interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azione criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni da stabilire.

Articolo 10 Fiscalità di vantaggio per le vittime della criminalità organizzata.

1. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive e/o usuraie provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

- a) imposte sui redditi;
- b) contributi previdenziali;
- c) imposte comunali.

2. Per i contributi previdenziali e le imposte comunali, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, è rimborsato quanto dovuto e versato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.

4. Gli oneri di cui al comma 1, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2011-2013,

Titolo IV Disposizioni generali

Articolo 10/bis

Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente

legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:
 - a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 8, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
 - b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - c) consulta le principali associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale, la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi.

Articolo 11

**Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della criminalità organizzata:
creazione di white list**

1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, nonché gli enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, la cui entità sia prevalente rispetto all'importo oggetto dell'intervento, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.
2. Le misure di cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cattivo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nella attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo nella predisposizione dei bandi e nella conclusione degli altri contratti pubblici.
3. Sono considerate vittime della criminalità organizzata ai sensi del comma 1, le aziende ed imprese oggetto dei reati, anche tentati, di estorsione, usura, danneggiamento, incendio, rapina e furto, o i cui titolari o amministratori o soci, siano stati vittime di omicidio, sequestro di persona o lesioni nella forma consumata o tentata, purchè il fatto delittuoso sia stato regolarmente e tempestivamente denunciato, nonché riscontrato, nella sua materiale esistenza, dai competenti organi giudiziari.
4. Sono comunque esclusi dai benefici gli imprenditori, amministratori o soci che abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale

Articolo 12

**Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
e per la promozione della cittadinanza responsabile.**

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Articolo 13

Costituzione di parte civile della Regione

1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un "Fondo per la costituzione di parte civile". Gli avvocati chiamati ad assistere la Regione non possono nel contempo assistere imputati di crimini organizzati e dei reati ad essi collegati.

Articolo 14

Centro di documentazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

Titolo V

Disposizioni finali e finanziarie

Articolo 15

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni anno la Giunta regionale presenta alla competente commissione legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
 - b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
 - c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

Articolo 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati.